



Bruxelles, 11.4.2016
COM(2016) 208 final

2016/0111 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) n. 1370/2013, recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, per quanto riguarda le limitazioni quantitative applicabili all'acquisto all'intervento di burro e latte scremato in polvere

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

1.1. Motivi e obiettivi della proposta

Il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari sta attraversando un lungo periodo di grave squilibrio del mercato. La domanda globale di latte e prodotti lattiero-caseari si è deteriorata nel corso del 2015, in particolare a causa dell'introduzione e della proroga del divieto di importazione imposto dalla Russia e del calo delle importazioni in Cina, principale importatore mondiale di prodotti lattiero-caseari. Allo stesso tempo, l'offerta di latte è generalmente aumentata nelle principali regioni esportatrici.

La produzione di latte nell'Unione è in costante aumento a seguito degli investimenti nella capacità di produzione lattiera effettuati in vista della cessazione del regime delle quote latte e delle prospettive positive a medio termine sul mercato mondiale. Nel 2015 le consegne di latte nell'Unione sono aumentate del 2,5%, pari a oltre 3,5 milioni di tonnellate di latte crudo supplementare. I volumi di latte prodotti in eccesso devono essere trasformati in prodotti stoccabili a lungo termine come il burro e il latte scremato in polvere. In effetti, nel 2015 la produzione è aumentata dell'8,1% per il latte scremato in polvere e del 4,7% per il burro. Le stime della DG AGRI indicano un ulteriore aumento dell'1,4% per le consegne di latte dell'UE nel 2016.

I prezzi del burro e del latte scremato in polvere nell'Unione sono di conseguenza diminuiti nel 2014 e nel 2015, anni in cui i prezzi del latte scremato in polvere hanno raggiunto il prezzo di intervento pubblico. I prezzi del burro si mantengono ancora al di sopra del prezzo di intervento pubblico, ma subiscono una pressione al ribasso.

L'articolo 3 del regolamento (UE) n. 1370/2013 del Consiglio fissa limitazioni quantitative per gli acquisti all'intervento di burro e latte scremato in polvere a prezzo fisso di cui all'articolo 2 dello stesso regolamento (50 000 tonnellate per il burro e 109 000 tonnellate per il latte scremato in polvere). Una volta raggiunti tali limiti, gli acquisti all'intervento devono essere effettuati mediante una procedura di gara volta a determinare il prezzo massimo di acquisto.

Il regolamento delegato (UE) 2015/1549 della Commissione ha anticipato al 1° gennaio il periodo d'intervento pubblico per il burro e il latte scremato in polvere nel 2016 come misura eccezionale per garantire la disponibilità continua del meccanismo di intervento pubblico in una situazione di perturbazione del mercato nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Nel periodo di intervento pubblico supplementare aperto dal regolamento delegato (UE) 2015/1549 della Commissione per il 2016 (gennaio-febbraio 2016) sono state offerte 54 522 tonnellate di latte scremato in polvere, pari alla metà delle limitazioni quantitative stabilite per l'acquisto a prezzo fisso dal regolamento (UE) n. 1370/2013 del Consiglio.

Per aiutare il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari a trovare un nuovo equilibrio nella grave situazione di mercato attuale e preservare la fiducia nell'efficacia dei meccanismi d'intervento, è opportuno aumentare le limitazioni quantitative per gli acquisti all'intervento di burro e latte scremato in polvere a prezzo fisso nel 2016.

Poiché è possibile che, da qui alla data di entrata in vigore del presente regolamento, una gara di acquisto sia avviata automaticamente, è necessario non tener conto dei volumi acquistati nell'ambito di tale procedura affinché essi non siano detratti dai nuovi massimali disponibili.

Per far sì che le misure a carattere temporaneo di cui al presente regolamento abbiano un impatto immediato sul mercato e contribuiscano alla stabilizzazione dei prezzi, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

1.2. Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

La presente proposta è coerente con lo spirito dell'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, poiché è volta a stabilizzare i mercati e garantire un equo tenore di vita alla popolazione agricola.

La proposta è coerente con l'articolo 43, paragrafo 3, del TFUE, in virtù del quale il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta le misure relative alla fissazione dei prezzi, dei prelievi, degli aiuti e delle limitazioni quantitative, nonché alla fissazione e ripartizione delle possibilità di pesca.

1.3. Coerenza con le altre normative dell'Unione

Non applicabile.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

2.1. Base giuridica

Articolo 43, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2.2. Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

La proposta rientra nell'ambito della competenza concorrente tra l'UE e gli Stati membri e rispetta il principio di sussidiarietà.

2.3. Proporzionalità

La proposta è conforme al principio di proporzionalità.

2.4. Scelta dell'atto giuridico

Non applicabile.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

3.1. Valutazioni ex post/Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

Non applicabile.

3.2. Consultazioni dei portatori di interessi

Non applicabile.

3.3. Assunzione e uso di perizie

Non applicabile.

3.4. Valutazione d'impatto

Non applicabile.

3.5. Efficienza normativa e semplificazione

Non applicabile.

3.6. Diritti fondamentali

Non applicabile.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

L'impatto della proposta sul bilancio si limita alla differenza tra il prezzo fisso di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1370/2013 del Consiglio e il prezzo che sarebbe stato eventualmente determinato nell'ambito di una procedura di gara. Nelle attuali circostanze (e sulla base di esperienze precedenti), è probabile che quest'ultimo sarebbe stato fissato a un livello prossimo al prezzo fisso; l'effettiva incidenza sul bilancio sarebbe pertanto trascurabile.

5. ALTRI ELEMENTI

5.1. Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

Non applicabile.

5.2. Documenti esplicativi (per le direttive)

Non applicabile.

5.3. Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

Non applicabile.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) n. 1370/2013, recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, per quanto riguarda le limitazioni quantitative applicabili all'acquisto all'intervento di burro e latte scremato in polvere

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari sta attraversando un lungo periodo di grave squilibrio del mercato. Mentre a livello mondiale la domanda di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari nel 2015 è rimasta complessivamente stabile rispetto al 2014, nell'Unione e nelle altre principali regioni di esportazione si è registrato un notevole aumento della produzione.
- (2) La produzione di latte nell'Unione è in costante aumento a seguito degli investimenti nella capacità di produzione lattiera effettuati in vista della cessazione del regime delle quote latte e delle prospettive positive a medio termine sul mercato mondiale. I volumi di latte prodotti in eccesso sono trasformati in prodotti stoccabili a lungo termine come il burro e il latte scremato in polvere.
- (3) I prezzi del burro e del latte scremato in polvere nell'Unione sono di conseguenza diminuiti nel 2014 e nel 2015, anni in cui i prezzi del latte scremato in polvere hanno raggiunto il prezzo di intervento pubblico. I prezzi del burro si mantengono ancora al di sopra di tale prezzo, ma subiscono una pressione al ribasso.
- (4) L'articolo 3 del regolamento (UE) n. 1370/2013 del Consiglio¹ fissa limitazioni quantitative per gli acquisti all'intervento di burro e latte scremato in polvere al prezzo fisso di cui all'articolo 2 dello stesso regolamento. Una volta raggiunti tali limiti, gli acquisti all'intervento devono essere effettuati mediante una procedura di gara volta a determinare il prezzo massimo di acquisto.
- (5) L'articolo 1, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 2015/1549 della Commissione² ha anticipato al 1° gennaio il periodo d'intervento pubblico per il burro

¹ Regolamento (UE) n. 1370/2013 del Consiglio, del 16 dicembre 2013, recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (GU L 346 del 20.12.2013, pag. 12).

² Regolamento delegato (UE) 2015/1549 della Commissione, del 17 settembre 2015, che istituisce misure di sostegno eccezionali a carattere temporaneo per il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari sotto forma di una proroga del periodo d'intervento pubblico per il burro e il latte scremato in polvere nel 2015 e di un anticipo del periodo d'intervento pubblico per il burro e il latte scremato in polvere nel 2016 (GU L 242 del 18.9.2015, pag. 28).

e il latte scremato in polvere nel 2016 come misura eccezionale per garantire la disponibilità continua del meccanismo di intervento pubblico in una situazione di perturbazione del mercato nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

- (6) Nel periodo d'intervento pubblico supplementare aperto dal regolamento delegato (UE) 2015/1549 della Commissione per il 2016 è stata raggiunta la metà della limitazione quantitativa per l'acquisto all'intervento di latte scremato in polvere a prezzo fisso stabilita dal regolamento (UE) n. 1370/2013 del Consiglio.
- (7) Per aiutare il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari a trovare un nuovo equilibrio nella grave situazione di mercato attuale e preservare la fiducia nell'efficacia dei meccanismi d'intervento pubblico è opportuno aumentare le limitazioni quantitative per gli acquisti all'intervento di burro e latte scremato in polvere a prezzo fisso nel 2016.
- (8) Nel caso in cui una procedura di gara venga avviata prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, è necessario che gli eventuali volumi acquistati nell'ambito di tale procedura non siano presi in considerazione per determinare i volumi disponibili per gli acquisti all'intervento di burro e latte scremato in polvere a prezzo fisso nel 2016.
- (9) Per far sì che le misure a carattere temporaneo di cui al presente regolamento abbiano un impatto immediato sul mercato e contribuiscano alla stabilizzazione dei prezzi, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1370/2013 del Consiglio è aggiunto il secondo comma seguente:

"Nel 2016, le limitazioni quantitative per gli acquisti all'intervento di burro e latte scremato in polvere a prezzo fisso sono fissate a 100 000 tonnellate di burro e 218 000 tonnellate di latte scremato in polvere. Qualora una procedura di gara venga avviata prima del **[data di pubblicazione]**, i volumi acquistati all'intervento nel quadro di tale procedura non sono detratti dalle limitazioni quantitative sopra indicate."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA		FS/16/CM/1489821 agri.ddg2.c.3(2016) 1362121 – Rev1		
		6.142.2016.1		
		DATA: 25.3.2016		
1.	LINEA DI BILANCIO: 05 02 12 02 05 02 12 04	STANZIAMENTI: (in milioni di EUR) 17,0 15,0		
2.	TITOLO: Progetto di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) n. 1370/2013, recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, per quanto riguarda le limitazioni quantitative applicabili all'acquisto all'intervento di burro e latte scremato in polvere			
3.	BASE GIURIDICA: Articolo 43, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.			
4.	OBIETTIVI DEL PROVVEDIMENTO: Il progetto di regolamento aumenta le limitazioni quantitative per l'acquisto all'intervento di burro e latte scremato in polvere a prezzo fisso nel 2016.			
5.	INCIDENZA FINANZIARIA	PERIODO DI 12 MESI (milioni di EUR)	ESERCIZIO FINANZIARIO IN CORSO 2016 (milioni di EUR)	ESERCIZIO FINANZIARIO SUCCESSIVO 2017 (milioni di EUR)
5.0	SPESE A CARICO - DEL BILANCIO DELL'UE (RESTITUZIONI/INTERVENTI) - DEI BILANCI NAZIONALI - ALTRO	- -	- -	- -
5.1	ENTRATE - RISORSE PROPRIE DELL'UE (PRELIEVI/DAZI DOGANALI) - SUL PIANO NAZIONALE			
5.0.1	PREVISIONI DI SPESA	2018	2019	2020
5.1.1	PREVISIONI DI ENTRATA			2021
5.2	METODO DI CALCOLO:			
6.0	FINANZIAMENTO POSSIBILE A MEZZO STANZIAMENTI ISCRITTI NEL CAPITOLO CORRISPONDENTE DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE			SÌ
6.1	FINANZIAMENTO POSSIBILE PER STORNO DI FONDI DA CAPITOLO A CAPITOLO DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE			SÌ
6.2	NECESSITÀ DI UN BILANCIO SUPPLEMENTARE			NO
6.3	STANZIAMENTI DA ISCRIVERE NEI BILANCI SUCCESSIVI			NO
OSSERVAZIONI: È proposto un aumento delle limitazioni quantitative per l'acquisto all'intervento pubblico a prezzo fisso di burro (100 000 tonnellate invece di 50 000 tonnellate) e latte scremato in polvere (218 000 tonnellate invece di 109 000 tonnellate). Senza il suddetto aumento, gli acquisti all'intervento dovrebbero essere effettuati mediante una procedura di gara volta a determinare il prezzo di acquisto massimo. Tuttavia, secondo le stime, i prezzi di acquisto all'intervento determinati a seguito di tale gara sarebbero molto vicini al prezzo di intervento fisso; si ritiene pertanto che la proposta abbia un'incidenza finanziaria trascurabile ma sia atta a preservare la fiducia nel meccanismo di intervento pubblico nell'ambito della grave situazione del mercato. Attualmente non si prevede che gli acquisti all'intervento effettivi raggiungano questi massimali maggiorati.				